

**AMCI**  
**Sez. Sassari**  
**Anno Sociale 2008 - 2009**

**OBIEZIONE DI  
COSCIENZA:  
SIGNIFICATO E  
ATTUALITA'**

**OBIEZIONE DI  
COSCIENZA: UN  
ISTITUTO ANCORA  
VALIDO**

Marina  
Casini



# Perché parlare di obiezione di coscienza

- **Significato:** è solo “astenersi da” o è anche “promozione di”?
- **Situazioni controverse**

# PREVISIONE LEGISLATIVA

L. 194, 22.5.1978, *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*

L. 40, 19.2.2004, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

L. 413, 12.10.1993, *Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale*

# DEFINIZIONE

*Rifiuto di porre in essere un comportamento imposto da una norma formalmente legittima dello Stato di cui il soggetto è cittadino e all'osservanza della quale egli è giuridicamente tenuto.*

- **ESISTENZA DI UNA NORMA CHE IMPONE UN OBBLIGO**
- **ESISTENZA DI UNA SECONDA NORMA CHE A DATE CONDIZIONI**
  - **SOSTANZIALI E FORMALI -**
  - CONSENTE A QUALCUNO DI NON ADEMPIERE L'OBBLIGO STABILITO DALLA PRIMA NORMA**

# IL FONDAMENTO


## 1) DIMENSIONE SOGGETTIVA

### A) LA COSTITUZIONE

Art. 2 (diritti dell'uomo)

Art. 19 (libertà di religione)

Art. 21 (libertà di pensiero)



...segue

- “Non può darsi **piena ed effettiva garanzia dei diritti dell’uomo** senza una **correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell’uomo con se stesso** che di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico.





- In altri termini, poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale **principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale [...]**





- Di qui deriva che - quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell'uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione) - **la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana”**

(Corte Cost., sent. 467/1991)

## B) RIFERIMENTI INTERNAZIONALI

- Dichiarazione Universale diritti uomo (1948), art. 18: “ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di *coscienza*, di religione”
- Patto sui diritti civili e politici (1966), art. 18: “ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di *coscienza*, di religione”

- Conv. Europea libertà diritti fondam. (1950), art. 9: “ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”
- Parlamento Europeo, Risoluz. sull’odc (1984): odc è “un vero e proprio diritto soggettivo” che “deriva dai diritti dell’uomo e dalle libertà fondamentali”

## Carta UE diritti fondamentali (2000)

art. 10: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione [...] Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”

- 2) **DIMENSIONE OGGETTIVA**  
(VALORE CARDINE  
DELL'ORDINAMENTO)



- Occorre che la “disubbidienza” alla legge sia pensata in nome di un valore molto grande, **oggettivamente tale** non solo ritenuto tale dal singolo individuo che intende proporre l’obiezione.
- Occorre che il **valore** sia riconosciuto **fondamentale nella stessa logica dell’ordinamento** che pone la norma obbligatoria e che si trova di fronte a qualcuno che non la vuole applicare.

- A parte il caso particolare della sperimentazione sugli animali, gli ordinamenti giuridici prevedono l'ODC soltanto in materia di servizio militare, aborto, eutanasia, “procreazione assistita”

(la questione si pone anche nel caso di testamento biologico se le volontà anticipate obbligano per legge il medico)

“l’obiettore autentico non è un individualista che bada solo ai problemi di coscienza: la sua presa di posizione, dettata da un’esigenza superiore, si presenta come ispirata dalla preoccupazione dell’interesse dell’intera comunità, alla quale egli indica una via diversa di servire. Così fa, ad esempio, l’obiettore al servizio militare, che alla difesa armata contrappone quella non violenta della società, dell’umanità tutta; così fa l’obiettore all’aborto che reclama di testimoniare il principio-cardine di ogni società umana: il rispetto della vita del nascituro”

(R. Bertolino, *Obiezione di coscienza 1) profili teorici* (voce), in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XXI, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1990, p.2)



Per giustificare l'odc non è necessario dimostrare che il concepito è un essere umano: è sufficiente la sensibilità della coscienza nei confronti della soppressione di una concreta e reale vita umana

# I PRINCIPI ALLA BASE DEL RAPPORTO CITTADINO -LEGGE

- *Principio di legalità* (soggezione alla legge, uguaglianza formale)
- *Principio di solidarietà* (la collaborazione)
- *Principio di autonomia* (istanze individuali, il “foro interno”)
- *Principio di rilevanza* (il valore cardine)

Dunque, le COORDINATE  
STRUTTURALI dell'obiezione  
(giuridica) di coscienza sono:

- Obbligo di tenere un determinato comportamento
- Esistenza di un bene fondamentale che viene sicuramente o eventualmente distrutto
- Nesso causale tra comportamento che l'obiettore rifiuta e l'evento-morte sicuro o eventuale
- Esonero (giuridico) dell'obbligo di tenere quel comportamento

- “Rifiutarsi di partecipare a commettere un'ingiustizia è non solo un DOVERE MORALE, ma è anche un DIRITTO UMANO BASILARE. Se così non fosse, la persona umana sarebbe costretta a compiere un'azione intrinsecamente incompatibile con la sua dignità e in tal modo la sua stessa libertà, il cui senso e fine autentici risiedono nell'orientamento al vero e al bene, ne sarebbe radicalmente compromessa.

- Si tratta, dunque, di un **DIRITTO ESSENZIALE** che, proprio perché tale, dovrebbe essere previsto e protetto dalla stessa legge civile. In tal senso, la possibilità di rifiutarsi di partecipare alla fase consultiva, preparatoria ed esecutiva di simili atti contro la vita dovrebbe essere assicurata ai medici, agli operatori sanitari e ai responsabili delle istituzioni ospedaliere, delle cliniche e delle case di cura. Chi ricorre all'obiezione di coscienza deve essere salvaguardato non solo da sanzioni penali, ma anche da qualsiasi danno sul piano legale, disciplinare, economico e professionale”

(Evangelium Vitae,74)

**ART. 9 L. 194/1978**  
**(un'obiezione burocratizzata**  
**e complicata)**

**I SOGGETTI E L'OGGETTO**



Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza.

- L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le **attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare** l'interruzione della gravidanza,

## NON OBIEZIONE

- **assistenza antecedente e conseguente all'intervento**
- data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è **indispensabile** per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

## **LA FORMA**

L'odc si solleva con preventiva e generale dichiarazione, scritta, non motivata, effettuata con raccomandata (elemento probatorio)

## **DESTINATARI**

La dichiarazione deve essere comunicata al medico provinciale (direttore generale ASL; per conoscenza Consiglio Ordine) e, nel caso di personale dipendente dall'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario

# TERMINI

entro un mese

- 1) dall'entrata in vigore della presente legge o
- 2) dal conseguimento della abilitazione o
- 3) dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.

L'obiezione può venire proposta anche al di fuori dei termini, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale

## REVOCA E DECADENZA

L'obiezione può sempre essere revocata, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

L'obiezione di coscienza si intende revocata, con Effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a **interventi per** l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

# LA RATIO LEGIS

- “Ripugnanza” della coscienza relativamente alla soppressione di esseri umani non nati (elemento soggettivo e oggettivo)
- Eccezione dell’IVG rispetto all’ordinamento e tentativo di recuperare la legalità costituzionale da parte dell’ODC.

# DA NOTARE

- L'art. 9 si può applicare in via analogica perché non è né una norma eccezionale, né una norma penale

(L'analogia si fonda sul principio generale di giustizia che impone di trattare in modo uguale situazioni equivalenti: *ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio*)

# I SOGGETTI LEGITTIMATI

- *Personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie* ( art. 99, R.D. 27. 7. 1934 n. 1265)
- **Pers. Sanitario:**
  - a) professioni sanitarie principali (medici, veterinari, *farmacisti*)

- B) professioni sanitarie ausiliarie (ostetriche, infermieri, assistente sanitaria visitatrice, infermiera diplomata)
- C) esercente *arte* ausiliaria delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico, ernista, infermiere abilitato o autorizzato, capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, massaggiatore)

- **Esercente attività ausiliarie:** tutti coloro che possono essere in qualche modo coinvolti in una procedura o in un intervento, anche occasionalmente e non a fini di lucro (per es.: allieva ostetrica o infermiera ...).

Elemento distintivo è l'efficacia causale  
della mansione, non la qualifica  
professionale

# OGGETTO

## SI

- Procedure ex artt. 5 e 7 e interventi **per** l'IVG
- attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'ivg

## NO

- assistenza antecedente e conseguente all'ivg
- salvare la vita della donna in imminente pericolo (indisp./particolarità circostanze)

# Le procedure

- Medico: a) del consultorio b) della struttura socio-san. 3) di fiducia
- Il rilascio del documento
- Il rilascio del certificato attestante l'urgenza
- Il rilascio del certificato che attesta i processi patologici nel caso di aborto oltre i tre mesi.
- (collegamento tra la fase documentale-certificativa e la fase esecutiva: art. 8 u.c.)

# La questione del colloquio

- IL SIGNIFICATO DEL COLLOQUIO
  - 1) evitare, se possibile, l'IVG
  - 2) verificare la personale decisione della donna
  - 3) accertare la reale esistenza delle cause

- L'ipotesi n. 3 è esclusa dall'art. 5: solo la gravidanza deve essere accertata
- L'ipotesi n. 2 è quella seguita e l'obiettore viene di fatto escluso.
- L'ipotesi n. 1 tecnicamente è la più corretta, perché il colloquio non è “per” l'IVG, ma “contro”. Inoltre: per gli artt. 4 e 5 la donna non svolge il colloquio necessariamente col medico. Questo significa che è implicita una distinzione tra la fase colloquiale e quella autorizzativa e che il medico obiettore può partecipare al colloquio. **Tuttavia vi è una consolidata prassi che va in senso completamente contrario.**

# Problema del raccordo tra 1° comma e 3° comma art. 9

- Procedure e interventi per (1° co.)
- Procedure e attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare (3° co)
- Assistenza antecedente e conseguente (3° co).

- Il concetto di INTERVENTO (per es. isterosuzione o dilatazione collo utero) E' PIU' RISTRETTO DI QUELLO DI ATTIVITA' (per es. visita cardiologica, preparazione del campo sterile, esecuzione analisi di laboratorio)

# Attività dirette e assistenza antecedente

- Attività dirette: le azioni/interventi destinati concretamente all'ivg e ad essa connesse da un rapporto di causalità
- Assistenza: è quell'attività *sganciata* da ogni forma di destinazione concreta e da ogni nesso causale (nutrizione, igiene, soccorso.....)

# attività dirette e assistenza conseguente

Casi discussi:

- *Partecipazione al travaglio, al parto e al secondamento*
- *Induzione per espulsione del feto premorto a causa di intervento abortivo*
- *Semplice presenza all'intervento*

- L'attività “successiva” è coperta dall'obiezione se è prevista preventivamente al fine di realizzare l'ivg secondo l'ordinario protocollo

*Conditio sine qua non:* non si inizia un'attività di ivg se non si prevede anche tutta la fase conclusiva e le eventuali implicazioni

## Problema:

Se accettiamo che le **attività** preparatorie siano coperte dall'ODC come si può evitare che il medico “per la vita” che “prende parte alle **procedure e agli interventi per l'IVG**” non decada dall'obiezione?

## Risposta:

Decade **solo se partecipa alle procedure** (rilascio documento/certificato);

non decade se partecipa all'attività preparatoria il cui concetto è diverso (più ampio) di quello di intervento.

# ODC e RU486

- **Liberalizzazione** della RU486 contrasta con L.194 (art. 1; procedure dissuassive e preventive)

Ministero della Salute, *Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla interruzione volontaria di gravidanza con Mifepristone (RU486)*, 21 settembre 2005



- 1) ambiente medico
  - 2) sotto controllo medico
  - 3) prescrizione dopo una settimana  
dall'accertamento della gravidanza e dal  
colloquio
- *A fortiori* si applica art 9

# L'ART. 9 L.194/1978 E L'OBIEZIONE DI COSCIENZA DEL MEDICO E DEL FARMACISTA ALLA PILLOLA DEL GIORNO DOPO

- ARGOMENTI A FAVORE DELL'ODC

1) ART. 9 L.194/1978

2) GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Odc è un diritto umano che ha fondamento  
costituzionale



3) CDM (16 dicembre 2006): art. 22

➔ autonomia del medico

4) mozione CNB (28 maggio 2008)

➔ “clausola di coscienza”



- ARGOMENTI CONTRARI ALL'ODC

- 1) La pdg è un contraccettivo; è un farmaco anticoncezionale

- 2) La pgd non interrompe la gravidanza (che inizierebbe con l'impianto), dunque la 194 non c'entra

- 3) La 194 presuppone l'accertabilità della gravidanza e l'aborto con modalità chirurgiche e mediche e ciò non può avvenire con la pgd

4) la prescrizione, la somministrazione, la vendita e l'approvvigionamento della pgd non rientrano né nel 1° comma, né nel 3° comma dell'art. 9.

# 1) LA PGD NON E' ANTICONCEZIONALE

- IL TAR – LAZIO CON SENTENZA N. 8465 DEL 12 OTTOBRE 2001 HA IMPOSTO LA MODIFICA DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO DEL NORLEVO AFFINCHÉ L'UTENTE FOSSE «EDOTTO IN MANIERA CHIARA E NON EQUIVOCA CHE IL FARMACO AGISCE SULL'OVULO GIÀ FECONDATO IMPEDENDO LE SUCCESSIVE FASI DEL PROCESSO BIOLOGICO DI PROCREAZIONE»

## 2A) PER LA 194 LA GRAVIDANZA INIZIA CON LA FECONDAZIONE

- INTERPRETAZIONE LETTERALE


➔ il *dies a quo* (artt. 4 e 6) è sempre stato collegato nella pratica medica, nella giurisprudenza, nella letteratura giuridica o all'età gestazionale o all'età concezionale


- **INTERPRETAZIONE STORICA**

➔ il 22 maggio 1978 non era ancora nata Louise Brown (fecondazione extracorporea). Il legislatore non poteva pensare alla gravidanza se non nel senso espresso dai vocabolari e dai manuali di ginecologia dell'epoca.


- INTERPRETAZIONE LOGICA-TELEOLOGICA

→ L'ART. 9 TUTELA LA  
COSCIENZA DEL SINGOLO  
RISPETTO ALL'AZIONE CHE  
SOPPRIME UN ESSERE UMANO,  
AZIONE AVVERTITA COME  
ILLECITA DAL SINGOLO  
(ASPETTO SOGGETTIVO E  
OGGETTIVO)





L'odc non è prevista in rapporto all'ivg in sé e per sé, perché altrimenti dovrebbe applicarsi la legge 194 anche ai casi di ivg per parto prematuro provocato.




L'azione soppressiva di un essere umano può avvenire anche con la pgd

- INTERPRETAZIONE LOGICO-SISTEMATICA

➔ art. 14, primo comma: “procedimenti abortivi”

➔ art. 17, primo e secondo comma: distingue ivg da parto prematuro

➔ art. 1, secondo e terzo comma fa coincidere il significato di ivg con aborto:






“**L'interruzione volontaria della gravidanza**, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'**aborto** sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

RITENENDO LA PGD UN  
CONTRACCETTIVO, SI VIOLA LA  
LEGGE CHE AFFERMA CHE L'ABORTO  
NON DEVE ESSERE USATO  
COME MEZZO DI CONTROLLO  
PER LIMITARE LE NASCITE



## 2B) IRRILEVANZA DELLA TEORIA SECONDO CUI LA GRAVIDANZA INIZIA LA CON L'IMPIANTO

- INTERPRETAZIONE ANALOGICA

➔ anche forzando i dati oggettivi si ritenesse  
che la gravidanza inizia con l'impianto,  
l'ODC sarebbe comunque proponibile

L'ART. 9 NON E' NE' NORMA PENALE,  
NE' NORMA ECCEZIONALE

3) IL FATTO CHE NON SI POSSA  
PROVARE LA GRAVIDANZA E CHE,  
DUNQUE, NON SIA ACCERTABILE  
L'INTERRUZIONE, NON IMPEDISCE  
L'APPLICAZIONE DELL'ART. 9 L.

194

4) LA PGD E' APPOSITAMENTE  
MESSA A PUNTO PER IMPEDIRE  
L'ANNIDAMENTO DEL  
CONCEPITO NELLA PARETE  
UTERINA. DUNQUE: E'  
SPECIFICAMENTE DIRETTA A  
QUESTO FINE.

IL FATTO CHE NON SI VERIFICHI  
IL CONCEPIMENTO, NON  
CANCELLA LA DESTINAZIONE  
DELLA PGD A DISTRUGGERE IL  
CONCEPITO

- LA PRESCRIZIONE O LA CONSEGNA DELLA PGD – ANCHE SE IL CONCEPIMENTO NON AVVIENE - E' UN INTERVENTO NECESSARIO AL FINE DI PROVOCARE LO SPECIFICO EFFETTO DI ELIMINARE IL CONCEPITO.

# PER QUANTO RIGUARDA IL FARMACISTA:

- Rientra nella categoria degli OPERATORI SANITARI in base all'art. 99 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934.
- L'art. 38 del Regio Decreto n. 1076 del 1938 che obbliga il farmacista a vendere o a procurarsi le specialità medicinali richieste NON è un ostacolo all'odc





- INFATTI, L'ODC PRESUPPONE SIA L'ESISTENZA DI UNA NORMA CHE IMPONE UN OBBLIGO (art. 38 RD 1076/1938), SIA L'ESISTENZA DI UNA NORMA CHE CONSENTE DI NON ADEMPIERE (art. 9 L. 194)

# ODC ALLE TECNOLOGIE RIPRODUTTIVE

- Art. 16 L. 40 del 19 febbraio 2004  
(Collegamento con art. 9 L. 194/78)

**I VALORI PROTETTI CON L'ODC: VITA,  
FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO,  
DIGNITÀ DELL'ATTO PROCREATIVO**

## *PDL n. 2160, 22 gennaio 1993*

“L’articolo 9 della citata legge 194 del 1978 è  
sostituito dal seguente:

NESSUNA PERSONA ESERCENTE  
L’ATTIVITA’ SANITARIA O QUELLE  
AUSILIARIE PUO’ ESSERE OBBLIGATA A  
PRENDERE PARTE ALLE PROCEDURE DI CUI  
AI COMMI 1, 2, 3 e 4 DELL’ART. 5 E A QUELLE  
PREVISTE DALL’ART. 7



NONCHE' AGLI INTERVENTI PER  
L'INTERRUZIONE DELLA  
GRAVIDANZA. L'ODC PUO' ESSERE  
ESERCITATA ANCHE DAL PERSONALE  
ADDETTO ALLA PRODUZIONE E ALLA  
VENDITA DI PRODOTTI ABORTIVI''

“... Pluralismo etico non significa disimpegno etico: [...] le scelte che la moderna medicina impone ed i dilemmi che essa sempre più spesso deve affrontare, impegnano il medico ad una rigorosa riflessione etica”.

B. Magliona, *Presupposti giuridico-sociali, etici e deontologici della professione medica*, in *Guida all'esercizio professionale per i medici chirurghi e gli odontoiatri*, Torino: Ediz. Medico Scientifiche, 1994, p. 8

## Per approfondire ...

- M.L Di Pietro, C. Casini, M. Casini, *Obiezione di coscienza in sanità. Nuove problematiche per l'etica e per il diritto*, Cantagalli Siena, 2005
- L.Romano, M.L. Di Pietro, M. Faggioni, M. Casini, *Dall'aborto chimico alla contraccezione di emergenza. Riflessioni biomediche, etiche e giuridiche*, Edizioni ART, Roma 2008

- M. L. Di Pietro, M. Pennacchini, M. Casini, *Evoluzione storica dell'Istituto dell'obiezione di coscienza in Italia*, in *Medicina e Morale*, 2001, 6: 1093 - 1151.
- C. Casini, M. L. Di Pietro, M. Casini, *Testamento biologico e obiezione di coscienza*, in *Medicina e Morale*, 2007, 3, pp. 473 – 490
- M.L Di Pietro, C. Casini, M. Casini, *Obiezione di coscienza in sanità. Vademecum*, Cantagalli, Siena in fase di lavorazione

